

**SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA**

Servizio del bilancio

Nota di lettura

n. 78

A.S. n. 2716: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 304, recante disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia".

GIUSTIZIA

Febbraio 2004

INDICE

Articolo 1 (Riorganizzazione dei tribunali delle acque).....pag.	1
Articolo 1-<i>bis</i> (Modifica dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)	pag. 4
Articoli 3 e 4	pag. 5
Articolo 6 (Disposizioni in materia di giustizia amministrativa).....pag.	5
Articolo 6-<i>bis</i> (Posizioni vicarie nelle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrativa e nell'Avvocatura generale dello Stato	pag. 7
Articolo 7 (Disposizioni in tema di effetti delle procedure Concorsuali sui contratti di locazione finanziaria).....pag.	10
Articolo 8 (Norma finanziaria).....pag.	10

Articolo 1

(Riorganizzazione dei tribunali delle acque)

In attesa dell'entrata in vigore della riforma della disciplina della giurisdizione del tribunale delle acque pubbliche si introducono modifiche alle disposizioni vigenti in materia.

Si modifica l'articolo 138 del regio decreto n. 1775 del 1933 sostituendo i tre funzionari del Genio civile aggregati alla sezione ordinaria della Corte di Appello, istituita presso i Tribunali regionali delle acque pubbliche, con tre esperti iscritti nell'albo degli ingegneri e nominati con decreto del Ministro della giustizia. Corrispondentemente, all'interno del Tribunale superiore delle acque pubbliche, si sostituiscono i tre tecnici, membri effettivi del Consiglio dei lavori pubblici, citati all'articolo 139 del decreto n. 1775 del 1933, con tre esperti iscritti nell'albo degli ingegneri.

Inoltre, si stabilisce che ai membri tecnici del Tribunale superiore delle acque e dei Tribunali regionali delle acque spetta un'indennità di 100 euro per ciascuna udienza cui partecipano.

Si stabilisce, infine, che siano nominati i membri supplenti del Tribunale superiore, di numero pari ai titolari, ai quali compete per il servizio effettivamente prestato, nella misura prevista per i titolari, la retribuzione di cui alla legge n. 704 del 1959.

Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata, a decorrere dall'anno 2004, la spesa di 35.957 euro per il comma 1 lettera c), che prevede il compenso di 100 euro per i membri esperti dei Tribunali, e di euro 9.387 per il comma 1 lettera d), relativo alla nomina di membri esperti supplenti del Tribunale superiore delle acque in numero pari ai membri titolari.

La RT specifica che dalla sostituzione dei funzionari del Genio civile con tre esperti, relativamente sia al Tribunale regionale che al Tribunale superiore, non si determinano ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Si determina, inoltre, in euro 2.221 l'onere relativo alla nomina dei membri togati supplenti del Tribunale superiore delle acque per il servizio effettivamente prestato:

Retribuzione mensile	€	15,50
Magistrati		9
Mesi		12
Retribuzione annua	€	1.674
Irap (8,50%)	€	142
Oneri previdenziali a carico dello Stato (24,20%)	€	405
Totale onere annuo	€	2.221

Relativamente, invece, ai componenti tecnici la RT individua un numero massimo di udienze pari a 18, senza, peraltro, precisare l'origine del dato. La RT espone un onere annuo per i membri supplenti di euro 7.166 come da prospetto:

Retribuzione per udienza	€	100
Componenti tecnici		3
Sedute annuali		18
Retribuzione annua	€	5.400
Irap (8,50%)	€	459
Oneri previdenziali a carico dello Stato (24,20%)	€	1.307
Totale onere annuo	€	7.166

In totale, per l'attuazione delle disposizioni del comma 1, lettera d), gli oneri ammontano ad euro 9.387 (7.166+2.221).

La RT, inoltre, quantifica l'onere relativo alla nuova indennità di udienza corrisposta ai membri tecnici dei Tribunali delle acque:

Retribuzione per udienza	€	100
Componenti tecnici Trib. superiore e Trib. regionali		3
N. udienze collegiali annue Tribunale superiore		18
N. udienze collegiali annue Tribunali regionali (8 x 10)		80
N. udienze collegiali annue complessive		98
Nuovo onere annuo indennità per udienza (100 € x 98 udienze x 3 membri tecnici)	€	29.400
Irap (8,50%)	€	2.499
Oneri previdenziali a carico dello Stato (24,20%)	€	7.114
Totale onere annuo	€	39.013
Onere annuale complessivo attuale per indennità	€	3.056
Maggiore onere annuo	€	35.957

Al riguardo, occorrerebbe chiarire, atteso che la nuova norma retribuisce i membri tecnici solo “per ciascuna udienza cui prendano parte”, il motivo per il quale i relativi oneri vengono conteggiati sia per i membri supplenti sia per i membri effettivi.

Il comma 1-*bis*, introdotto dalla Camera dei deputati, stabilisce, nelle more della nomina degli esperti di cui al presente articolo, che i membri tecnici in carica alla data di entrata in vigore del provvedimento conservano l'attribuzione dell'incarico secondo le modalità in essere.

Atteso il carattere organizzatorio della norma non si ha nulla da osservare sotto il profilo finanziario.

Articolo 1-bis

(Modifica dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)

L'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, eleva il numero massimo dei magistrati collocabili fuori ruolo presso il Ministero della giustizia da 50 a 65¹.

Il Governo, nel corso della seduta del 28 gennaio 2004 presso la Commissione bilancio della Camera, ha affermato che la norma in esame non comporterebbe nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto dalla stessa non discenderebbe l'obbligo di integrare l'organico della magistratura.

Al riguardo, si rileva che, se è vero che un tale obbligo giuridico effettivamente non sussiste, è vero pure che le assunzioni vengono programmate presumibilmente anche sulla base delle insufficienze dell'organico di fatto, all'interno del quale vengono conteggiate le collocazioni in fuori ruolo.

¹ Al riguardo si rammenta che il Decreto legislativo n. 251 del 2002 aveva, fino al 30 giugno 2004, già elevato il numero dei magistrati collocabili fuori ruolo da 50 a 62 unità. Cfr. la Nota di lettura del Servizio bilancio n. 37 del 2002.

Articoli 3 e 4

Gli articoli in questione non presentano aspetti rilevanti per quanto di competenza.

Articolo 6

(Disposizioni in materia di giustizia amministrativa)

Al fine di assicurare il funzionamento del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana è autorizzata la spesa di euro 700.000 a decorrere dall'anno 2004.

La relazione illustrativa evidenzia che la norma garantisce la copertura finanziaria delle disposizioni relative al riassetto del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia approvate, con decreto legislativo, dal Consiglio dei ministri in data 7 novembre 2003.

La RT specifica che l'onere cui si fa fronte deriva dall'aumento della sua composizione consistente in un Presidente di sezione e due Consiglieri di Stato, oltre che di 9 componenti laici. A questi ultimi spetta metà del compenso iniziale che viene corrisposto al Consigliere di Stato.

Per tali figure si corrispondono emolumenti per una somma complessiva di euro 700.000 annui come risulta dalla seguente tabella:

Presidente di sezione		1
Consigliere di Stato		2
Totale unità aggiunte		3
Stipendio e indennità x unità	€	93.000
Totale oneri	€	279.000
Componenti laici		9
Stipendio e indennità x unità	€	46.500
Totale oneri	€	418.500
Totale oneri comma 6	€	697.500
Totale oneri arrotondato	€	700.000

Al riguardo, si segnala che la norma provvede alla copertura finanziaria di un provvedimento non indicato espressamente. Si tratta, nel caso di specie, degli oneri di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 373 del 2003, in base al quale le spese di funzionamento residuali del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia sono a carico dello Stato, oltre al 50 % della spesa per i componenti laici nominati dal Presidente della Regione.

Premesso che la quantificazione degli oneri sembra formulata in termini di tetto di spesa, si fa presente che occorrerebbe, anzitutto, una più precisa individuazione nel testo delle norme da cui derivano gli oneri stimati nella RT.

La stessa relazione tecnica quantifica, poi, l'onere con riferimento a 3 posizioni iniziali della carriera di Consigliere di Stato sulla base, presumibilmente, della considerazione che il collocamento fuori ruolo di un Presidente di sezione e di 2 Consiglieri di Stato liberi 3 posti nella rispettiva carriera iniziale.

Al riguardo, la quantificazione dell'onere per questo aspetto sembra congrua dal momento che dal budget per l'anno 2004, predisposto dalla Ragioneria generale dello Stato, risulta che il compenso medio iniziale del Consigliere di Stato ammonta ad euro 82.111 (nel costo medio per competenze fisse sono compresi: tabellare, IIS, RIA, 13[^] e assegno magistrati (media Conto Annuale 2000)).

Articolo 6-bis

(Posizioni vicarie nelle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrativa e nell'Avvocatura generale dello Stato)

Il comma 1 istituisce il posto di Procuratore generale aggiunto presso la Corte suprema di cassazione prevedendo la parificazione del relativo trattamento economico e giuridico a quello del Presidente aggiunto della stessa Corte. Contestualmente viene soppresso un posto di avvocato generale presso la medesima Corte.

Al riguardo, occorrerebbe chiarire, se tale soppressione è disposta a compensazione dell'onere dovuto all'istituzione del posto di Procuratore generale aggiunto, se tale ultimo posto inerisca ad una posizione stipendiale attualmente coperta ovvero soltanto prevista, ma non coperta.

Nell'ultimo periodo la norma dispone il riconoscimento, a favore del Procuratore generale aggiunto presso la Corte suprema di cassazione, di un incremento retributivo pari alla metà della differenza tra il trattamento economico spettante al Presidente aggiunto della Corte medesima e quello previsto per il Primo Presidente della Corte.

Il comma 2 istituisce il posto di Presidente aggiunto del Consiglio di Stato parificato ai fini economici e giuridici a quello di Presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione con conseguente incremento di una unità nella dotazione organica complessiva.

Nell'ultimo periodo la norma dispone il riconoscimento, a favore del Presidente del Consiglio di Stato, di un incremento retributivo pari alla metà della differenza tra il trattamento economico spettante al Presidente aggiunto della Corte medesima e quello previsto per il Primo Presidente della Corte.

Il comma 3 istituisce i posti di Presidente aggiunto della Corte dei conti con trattamento economico parificato a quello del Presidente aggiunto della Corte di cassazione e di Procuratore generale aggiunto della Corte dei conti parificato ai fini giuridici ed economici a quello di Presidente di sezione della Corte medesima.

Contestualmente la norma dispone la soppressione di due posti di presidente di sezione della Corte dei conti. A tale ultimo riguardo, come in precedenza occorre chiarire se tale soppressione sia disposta a compensazione dell'onere dovuto all'istituzione dei due posti di Presidente aggiunto e di Procuratore generale aggiunto e, in tale ultima ipotesi, se questa inerisca a posizioni stipendiali attualmente coperte ovvero soltanto previste, ma non coperte.

Nell'ultimo periodo la norma dispone il riconoscimento, a favore del Presidente della Corte dei conti, di un incremento retributivo pari alla metà della differenza tra il trattamento economico spettante al Presidente aggiunto della Corte medesima e quello previsto per il Primo Presidente della Corte.

Infine la norma dispone la parificazione ai fini giuridici ed economici del Procuratore generale della Corte dei conti al Presidente aggiunto della Corte dei conti.

Il comma 4 istituisce il posto di Avvocato generale aggiunto parificato ai fini giuridici ed economici a quello di Presidente aggiunto della Corte di cassazione.

Contestualmente la norma dispone la soppressione di un posto di vice avvocato generale, in relazione alla quale si ribadiscono le precedenti osservazioni.

Nell'ultimo periodo la norma dispone il riconoscimento, a favore dell'Avvocato generale dello Stato, di un incremento retributivo pari alla metà della differenza tra il trattamento economico spettante al Presidente aggiunto della Corte medesima e quello previsto per il Primo Presidente della Corte.

Il comma 5 autorizza la spesa di 614.120 euro l'anno per l'attuazione delle disposizioni sopra descritte.

Alla copertura dei suddetti oneri si provvede tramite riduzione dello stanziamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri previsto in tabella C della legge finanziaria per l'anno 2004.

Al riguardo, atteso che l'articolo, introdotto dalla Camera dei deputati, non è corredato di relazione tecnica, sarebbe opportuno ottenere una formale quantificazione degli oneri, anche per valutarne la congruità rispetto alla copertura offerta.

Inoltre, per quanto riguarda l'aspetto di copertura finanziaria, considerato che si tratta di oneri permanenti e che gli stanziamenti della Presidenza del consiglio dei Ministri risultano, almeno per la gran parte, costituiti per far fronte ad oneri inderogabili, sarebbe opportuno accertare

quali margini di flessibilità abbia tale stato di previsione. Se le risorse, invece, sono già state preordinate *ad hoc*, si tratta di accertare in base a quale norma ciò sia avvenuto².

Articolo 7

*Disposizioni in tema di effetti delle procedure concorsuali
sui contratti di locazione finanziaria)*

La norma non presenta aspetti rilevanti dal punto di vista finanziario.

Articolo 8

(Norma finanziaria)

La spesa, quantificata negli articoli 1 e 6, risulta ammontare complessivamente a euro 745.344 a decorrere dall'anno 2004.

Per la copertura di tale onere si utilizza lo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, utilizzando quota parte dell'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

La RT indica il totale degli oneri derivanti dal provvedimento:

² In proposito il rappresentante del Governo, nella seduta del 28 gennaio 2004 presso la V Commissione della Camera, ha dichiarato che: "con una lettera del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Gianni Letta, è stata formalmente autorizzata l'imputazione dei relativi oneri allo stanziamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui al decreto legislativo n. 303 del 1999, che presenta le necessarie disponibilità. Precisa, infine, che tali oneri ammontano a 614.120 euro annui."

Oneri	
Articolo 1, comma 3 (membri togati)	€ 2.221
Articolo 1, comma 3 (membri tecnici)	€ 7.166
Articolo 1, comma 4	€ 35.957
Articolo 6	€ 700.000
Totale oneri provvedimento	€ 745.344